



Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d -
00145 Roma. mail:
dc.normativa@agenziaentrate.it.

C.C.

Direttore Generale delle Finanze

Fabrizia LAPECORELLA

Via dei Normanni 5 0184 Roma

Pec:df.udg@pce.finanze.it

E-mail:df.dirgen.segreteria@mef.gov.it

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale

Direttore: Paolo PUGLISI

Via dei Normanni 5 0184 Roma

Pec:df.dltff@pce.finanze.it

E-mail: df.dltff.segreteria@mef.gov.it

Raccomandata A.R.

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212.

La Sottoscritta U.P.K.L. aisbl - 4 Rue de la Presse – 1000 Brussels

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica di Associazione Internazionale Senza Scopo di Lucro con finalità d'interesse pubblico in ambito internazionale, n° WL 22/16394 del 15.1.2014 rilasciato da Ministero della Giustizia del Belgio, su parere del Consiglio dei Ministri del Governo del Belgio; Membro osservatore nella Commissione Europea XG HEPA, nella Figura del suo Segretario Generale e Legale Rappresentante Genova Corrado, nato a Savona (SV) il 23/08/1961 Codice Fiscale:GNV CRD 61M 23I 480Q; domiciliato per ogni comunicazione Italia indirizzo di domicilio eletto presso lo Studio Legale Fedele Via Della Missione 9 – 00019 **Tivoli** (RM); pec massimo.fedele@pecavvocatitivoli.it ;

ESPONE QUANTO SEGUE

Tenuto conto dell'avvenuta modifica dell'art. 90 Legge 289/2002 a seguito dell'approvazione degli artt. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, 47, DL 21.06.2013, n. 69, 64, D.L. 22.06.2012, n. 83, 47, DL 21.06.2013, n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50) così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013, art. 4, D.L. 22.08.2014, n. 119, con decorrenza dal 23.08.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.10.2014, n. 146 con decorrenza dal 22.10.2014 ed art. 4, D.L. 22.08.2014, n. 119, con decorrenza dal 23.08.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.10.2014, n. 146 con decorrenza dal 22.10.2014. Per cui l'art. 90 oggi appare così modificato:

“Articolo 90

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

Testo in vigore dal 1 gennaio 2017

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'[articolo 1](#), comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'[articolo 25](#) della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro. (10)

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. ";

b) all'articolo 83, comma 2, le parole:

"a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'[articolo 28](#), secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'[articolo 13](#) bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo [74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 bis, comma 1, la lettera i ter) è sostituita dalla seguente:

"i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo [17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c octies) è abrogata.

10. All'[articolo 17](#), comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111 bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11 bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

[15. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 47, DL 21.06.2013, n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50) con decorrenza dal 22.06.2013.]

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'[articolo 6](#) del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18 ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

[20. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 con decorrenza dal 23.05.2004.]

[21. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 con decorrenza dal 23.05.2004.]

[22. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 con decorrenza dal 23.05.2004.]

*23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo **81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

Per quanto sopra è evidente che la nuova norma vede abrogati in particolare i commi 20, 21 e 22 con abrogazione quindi della normativa istitutiva del Registro CONI, così come appare confermato anche dalle mail e dalla documentazione allegata alla presente istanza.

Pur considerando che successive disposizioni confermano il ruolo del CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche (art. 7 L. 186/2004), nessuna norma impone di fatto l'iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o EPS affinché una Associazione Sportiva Dilettantistica, sia riconosciuta come tale.

Considerato che

1- la Scrivente AISBL - associazione di diritto Europeo riconosciuta come sopra indicato, Membro Osservatore ai lavori della Commissione Europea XG HEPA, autorizzata ad operare per Statuto sui punti di cui all'art.3 dello Statuto allegato.

In particolare si occupa della promozione dell'educazione dei temi inerenti la Cittadinanza attiva europea e la tutela e difesa dei Diritti dell'Uomo in Europa e quindi anche in Italia, attraverso le arti, mestieri e discipline sportive nonché della physical activity intesa come sport – education.

2- Particolare rilievo e focus si deve porre pertanto all'azione della Scrivente riguardo all'Educazione ai Diritti Umani attraverso la Physical Activity e lo sport nella Scuola e nei luoghi deputati alle attività educative, ludiche, sociali e sportive e non solo, già previste dalla Raccomandazione Europea HEPA.

3- Tale attività è ampiamente certificata dal protocollo d'intesa Firmato fra la Scrivente organizzazione Internazionale di I Livello ed il Ministero dell'Istruzione (MIUR) in data 31/03/2016, che qui si allega per opportuna conoscenza.

4- Il riconoscimento degli European Social Sport Coach, certificati da UPKL, quali figure atte all'insegnamento della Physical Activity e dello Sport – education è conforme alla Raccomandazione HEPA in tutti gli stati dell'Unione Europea e in Italia è anche certificato dal protocollo d'intesa di cui sopra.

5- La figura di direttore tecnico di un'Associazione sportiva dilettantistica ha quale scopo principale della propria attività sportiva dilettantistica non già la sola pratica sportiva agonistica (Sport – Agonismo) bensì la pratica sportiva tesa all'educazione della persona ed allo sviluppo dei corretti riconoscimenti dei diritti umani e della dignità dell'uomo (Sport – education);

6- Molte società sportive dilettantistiche che non svolgono attività agonistica e che pertanto non rientrano né hanno la possibilità di iscriversi “onerosamente” ad alcuna Federazione Nazionale, sono riconosciute e cooptate da UPKL a livello Europeo e possono operare in ogni Stato Membro (così come avviene per altro in Spagna, Francia, Belgio etc. etc.) come Associazioni Sportive

Dilettantistiche per lo sviluppo della Physical Activity e dello Sport – education, godendo dei regimi di legge previsti per le Associazioni Sportive Dilettantistiche a tutti i livelli.

7- Ad oggi quindi anche in Italia operano alcune Società Sportive Dilettantistiche i cui Direttori Tecnici ed Istruttori risultano certificati da UPKL quali European Social Sport Coach, che queste Associazioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90 della L. n.289/2002, si accollano “onerosamente” l'iscrizione ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione Nazionale se esistente, dovendo alle volte anche superare ostacoli di natura numerica degli associati (tali iscrizioni richiedono un numero minimo di associati, non sempre facilmente raggiungibile da chi pratica e sviluppa Sport – education, per assenza proprio della componente agonistica).

Tutto ciò premesso, al fine di una corretta interpretazione e soluzione giuridica di tali situazioni si sottopongono le seguenti

Considerazioni

A) Ai sensi dell'art. 90 sopracitato non esiste alcun obbligo di Iscrizione al CONI né ad un EPS, né risulta più esistente l'obbligo ad iscriversi al Registro CONI;

B) Il CONI è tenuto a presentare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, il che non implica alcuna obbligatorietà di iscrizione né a F.N né ad EPS.

C) Per quanto il CONI, Ente Nazionale di II Livello, sia considerato in Italia unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, UPKL, Ente Internazionale di I Livello, riconosciuto come sopra indicato dal Ministero della Giustizia del Belgio, su parere del Consiglio dei Ministri del Governo del Belgio; Membro osservatore nella Commissione Europea XG HEPA, è comunque attualmente l'unico Ente Certificatore riconosciuto nella Comunità Europea per il rilascio della certificazione di European Social Sport Coach e della effettiva attività nell'ambito della Physical Activity e dello Sport-education svolta dagli educatori e dalle società impegnate in tali attività;

D) Si ritiene pertanto che, analogamente a quanto operato dal CONI, UPKL possa presentare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle associazioni no-profit, società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi – educativi, non implicando tali scopi alcuna obbligatorietà di iscrizione né a F.S.N. né ad EPS, avendo esse solo fini sportivi – educativi e non quindi sportivi – agonistici, ben intendendo che nei fini educativi sono certamente previste attività ludico sportive e non già gare agonistiche in cui l'obiettivo è primeggiare, rientrandovi invece eventi anche a carattere locale, nazionale o internazionale in cui lo scopo è quello di collaborare ad una comune crescita fisica, morale e intellettuale, come previsto dalla Raccomandazione HEPA nell'ambito della physical activity e dello sport-education;

E) in questo modo le organizzazioni no profit del terzo settore, società sportive e ASD iscritte in detto elenco avrebbero la possibilità di godere dei benefici di cui all'art. 90 sopraindicato, in ragione del valore morale e sociale della loro attività e nel rispetto del diritto, purché operino nell'ambito dello sport-education.

Per quanto sopra esposto UPKL ritiene che le sarebbe possibile adottare il seguente comportamento:

- I) A partire dall'anno 2017- (ultimo trimestre) e 2018, UPKL potrà presentare annualmente, come sopra prospettato, al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco degli enti no profit, società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini della physical activity e sport- education;
- II) A tale scopo l'Agenzia delle Entrate riceverà il Registro UPKL;

III) Pertanto gli Organismi iscritti a tale elenco saranno ammesse ad usufruire dei benefici di cui all'art. 90 Legge 289/2002 senza obbligo di ulteriore iscrizione né a F.N. né ad EPS per quanto sopra esposto si

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesta rispettabile Amministrazione voglia indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato.

In conformità alla Legge italiana n. 124/2015 riguardo al Silenzio assenso si comunica che la Scrivente nulla ricevendo entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al domicilio eletto dal Legale rappresentante, decreterà nota ufficiale agli interessati come previsto dalle norme giuridiche europee che regolano l'attività istituzionale delle associazioni internazionali riconosciute.

Luogo e data

U.P.K.L. aisbl
4 rue de la presse – 1000 Brussels



Secretary General
(Timbro e Firma del richiedente)